

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

IL PRESIDE

- VISTA la Legge n. 168 del 9.5.1989;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 261 del giorno 8.11.2012;
- VISTO Regolamento della Facoltà di Scienze MFN, aggiornato ai sensi di quanto deliberato dal Senato Accademico, nella seduta del 27.05.2013;
- VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Scienze MFN del 23 luglio 2014, che ha approvato le modifiche al Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Area Didattica e di Corso di Studio

DISPONE

l'emanazione del nuovo Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Area Didattica e di Corso di Studio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di seguito riportato.

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Area didattica e ai Corsi di Studio sono indette con Disposizione del Preside della Facoltà di Scienze M.F.N. non meno di trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni, si svolgono in un'unica giornata e sono rese note:

- a) mediante affissione dell'avviso elettorale all'Albo ufficiale della Facoltà
- b) mediante trasmissione dell'indizione ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti dei Consigli di Area didattica e di Corso di Studio e a tutti i Rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà
- c) mediante affissione dell'avviso elettorale presso i Dipartimenti e le Segreterie didattiche dei Consigli di Area didattica e dei Corsi di Studio
- d) mediante affissione dell'avviso elettorale all'interno della Città Universitaria

- e) mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà
- f) mediante pubblicazione sui siti web dei singoli Consigli di Area didattica e Corsi di Studio della Facoltà, ove esistenti

L'indizione fissa la data delle votazioni e il numero dei rappresentanti da eleggere. Di norma, la data stabilita per le votazioni deve essere fissata nel periodo di svolgimento delle lezioni e preferibilmente nel periodo che va dal 30 marzo al 30 maggio oppure nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 novembre.

Al momento dell'indizione delle elezioni il Preside invita i Direttori dei Dipartimenti a mettere a disposizione aule e spazi per la propaganda elettorale che dovrà cessare comunque alle ore 13.00 del giorno che precede quello indicato per le operazioni elettorali.

Art. 2 – Corpo elettorale e requisiti di eleggibilità

L'elettorato attivo, per ogni Consiglio di Area didattica e di Corso di Studio si compone degli studenti regolarmente iscritti al pertinente corsi di studio della Facoltà di Scienze MFN nell'anno accademico in cui vengono indette le elezioni.

L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso.

Hanno diritto al voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi, comprovino la loro iscrizione con un attestato rilasciato dalla Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali o con la presentazione della ricevuta dell'effettuato pagamento al momento della votazione.

Art. 3 - Composizione delle commissioni di seggio

I componenti delle Commissioni di Seggio sono nominate con Disposizione del Preside della Facoltà, su proposta dei Presidenti dei Consigli di Area Didattica interessati.

Ogni seggio è composto da:

- a) tre membri fra i professori di I e di II fascia e i ricercatori; tra loro verrà scelto il Presidente
- b) il Responsabile della Segreteria didattica di ciascuno dei Consigli di Area didattica o di Corso di Studio, con funzione di Segretario
- c) un membro tra gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio della Facoltà di Scienze MFN nell'anno accademico in cui vengono indette le elezioni

Il Presidente del CAD o del CdS interessato propone i membri di cui ai punti a) e b).

Il componente del seggio relativo al punto c) è proposto dal Presidente del Consiglio del CAD o del CdS fra i rappresentanti degli studenti di uno dei seguenti organi: Consiglio di

Area Didattica o di Corso di Studio interessato, Assemblea di Facoltà, Comitato di Monitoraggio e Commissione Paritetica.

Nel caso in cui il numero degli iscritti ai Corsi di Area didattica e di Corso di Studio sia in numero superiore a 2.500 la Commissione di Seggio sarà incrementata di una unità di personale docente. Il Presidente della Commissione di Seggio nomina il Segretario.

In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o più componenti del seggio, il Preside provvede con sua Disposizione alla necessaria integrazione.

Le funzioni del Presidente del Seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal vice-Presidente nominato dal Presidente stesso.

Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempre che risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il vice-Presidente.

Non possono fare parte delle Commissioni di Seggio gli studenti che risultino essere candidati ufficiali alla elezione.

Art. 4 – Presentazione delle candidature

Eventuali singole candidature possono essere presentate presso l'Ufficio di Presidenza, con dichiarazione sottoscritta dallo studente interessato, munito di documento di riconoscimento, a persona incaricata dal Preside.

Di dette candidature, valide per il Corso di Laurea in cui è iscritto il candidato, si darà pubblicità presso i rispettivi seggi e sul sito web della Facoltà.

Per coloro che dovessero risultare eletti non avendo presentato la propria candidatura secondo le modalità del precedente comma, la dichiarazione di accettazione dell'elezione dovrà essere resa **entro i cinque giorni lavorativi successivi** a quello della pubblicazione dei risultati elettorali. L'accettazione dell'elezione potrà avvenire in via telematica rispondendo entro i termini già stabiliti alla richiesta che sarà fatta pervenire per posta elettronica all'indirizzo istituzionale.

In caso di parità di preferenze ricevute, prevale lo studente con maggiore anzianità di iscrizione universitaria. In caso di ulteriore parità prevale lo **studente più anziano di età**.

Art. 5 – Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale

Alle ore 8.30 del giorno fissato per le votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti.

Si procede, quindi, alle operazioni preparatorie delle votazioni, provvedendo comunque a vistare e timbrare un congruo numero di schede.

Le operazioni di voto si svolgono nel giorno e nell'orario indicato nella Disposizione del Preside di indizione delle elezioni.

Art. 6 – Accesso ai seggi

Ai singoli seggi possono accedere gli elettori iscritti ad essi, il personale dell'Ufficio di Presidenza e i componenti della Commissione Elettorale di Facoltà.

Art. 7 – Modalità di voto

Ogni elettore ha diritto di esprimere una sola preferenza con l'indicazione del cognome e nome del prescelto; in caso di omonimia, deve essere indicata anche la data di nascita.

Art. 8 – Casi di nullità

Sono dichiarate nulle le schede che non consentano la chiara identificazione dello studente prescelto, ovvero contengano modalità di identificazione diverse da quelle indicate nell'articolo precedente.

Art. 9 – Termine delle votazioni e chiusura dei seggi

Al termine delle votazioni, presso ciascun seggio, la Commissione di Seggio procede al computo delle schede votate e allo scrutinio delle stesse, redigendone processo verbale. Infine, la Commissione di Seggio trasmette tutta la documentazione e il materiale, in plico sigillato, alla Commissione Elettorale di Facoltà.

Art. 10 – Commissione elettorale di Facoltà

Presso l'Ufficio di Presidenza della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali è istituita, con Disposizione del Preside della Facoltà, una Commissione Elettorale di Facoltà, nel seguito denominata C.E.F. , composta da:

- a) un professore ordinario o straordinario - Presidente;
- b) un professore associato - Membro
- c) un ricercatore - Membro
- d) il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà – Membro con funzioni di Segretario

che rimane in carica per un triennio dalla data di nomina.

La C.E.F. opera in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Spetta alla C.E.F. decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.

La C.E.F. si pronuncia sui risultati delle elezioni; per ciascun Consiglio di Area didattica, verifica il numero delle preferenze attribuite a ciascun soggetto e provvede a stilare la graduatoria dei votati. Nel caso non si sia raggiunto il quorum previsto, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti, come previsto all'art. 31,

comma 2, dello Statuto de La Sapienza. Al termine, la C.E.F. redige il verbale delle attività svolte, che trasmette al Preside con le schede elettorali allegate, perché siano conservate per la durata in carica degli organi eletti.

Art. 11 – Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale di Facoltà, sono resi pubblici mediante affissione all'Albo della Facoltà e pubblicizzati sul sito web della stessa, entro quindici giorni dalle elezioni.

Entro cinque giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla C.E.F. , che decide entro cinque giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, i membri dei seggi elettorali interessati.

Avverso la pronuncia della C.E.F., entro cinque giorni può essere proposto ricorso al Consiglio di Facoltà che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

Art. 12 – Proclamazione degli eletti

Il Preside proclama gli eletti, con propria Disposizione, entro dieci giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi. Saranno proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti in assoluto tra tutti i votanti, fino a un numero pari al 15% dei docenti componenti il Consiglio di Area didattica o di Corso di Studio; tale percentuale è stabilita con riferimento al numero dei docenti effettivi alla data di indizione delle elezioni. Le elezioni della componente studentesca danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti.

La mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Area didattica o di Corso di Studio non inficia la valida costituzione dell'Organo collegiale.

Art. 13 – Esercizio del mandato ed eventuali sostituzioni

Gli eletti, nominati con Dispositivo del Preside, inizieranno ad esercitare il loro mandato al momento della convocazione del primo Consiglio di Area didattica o di Corso di Studio successivo al Dispositivo di nomina.

I componenti elettivi dei Consigli di Area didattica e di Corso di Studio durano in carica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h della Legge 240/2010, un biennio, fatta eccezione per gli immatricolati ai Corsi di laurea triennale per i quali il mandato dura un triennio, terminano il loro mandato il 30 giugno del secondo anno e possono essere rinnovati per una sola volta.

Gli studenti decadono dalla carica nel momento in cui conseguono il titolo di studio o si trasferiscono in altre Università o sedi universitarie. In caso di rinuncia, decadenza o ineleggibilità subentra, con Disposizione del Preside, la persona nella posizione

immediatamente successiva. Lo studente subentrante rimarrà in carica fino alle successive elezioni.

Lo studente in carica che nel corso del mandato consegue il titolo di studio non è considerato decaduto se si iscrive ad altro corso di studio dello stesso CAD entro il termine ultimo previsto per l'anno accademico successivo a quello in cui è stata conseguita la laurea di I livello.

Lo studente eletto conserva, in regime di prorogatio, il diritto a partecipare alle riunioni dell'organo di cui è componente con diritto di voto.

In caso di impossibilità a procedere alla sostituzione dello studente eletto che cessa dal suo incarico, ciò non infirmerà la valida costituzione dell'Organo.

Art. 14 – Garanzia dell'effettiva rappresentanza studentesca

L'Ufficio di Presidenza può provvedere su richiesta dei Presidenti di CAD e CdS, con scadenza annuale, all'indizione delle elezioni per coprire i soli posti rimasti vacanti e sensibilmente sottodimensionati rispetto al 15% di cui alla legge 23/1995, con identica scadenza di mandato, ferma restando la legittima conclusione del mandato per i precedenti rappresentanti, cui subentreranno, per il tempo residuo, gli studenti primi dei non eletti, che risulteranno individuati nelle nuove elezioni.

Art. 15 – Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari vigenti nell'Università "La Sapienza" in materia di elezioni.

Roma, 28 luglio 2014

Il Preside
Prof. Vincenzo Nesi